
Ordinanza sulla polizia (OPol)

del 21 giugno 2005 (stato 1 ottobre 2019)

emanata dal Governo il 21 giugno 2005

visto l'art. 39 della legge sulla polizia¹⁾ del Cantone dei Grigioni del 20 ottobre 2004

1. Condotta e organizzazione

Art. 1 Subordinazione, direzione e composizione

¹ La Polizia cantonale è subordinata al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. Essa si trova sotto la direzione del comandante di polizia. *

² La Polizia cantonale si compone di membri del corpo (agenti), di assistenti alla sicurezza e di impiegati civili.

Art. 2 * Articolazione

¹ La Polizia cantonale è articolata in sezioni e in uno stato maggiore. Il comandante di polizia stabilisce l'attribuzione dei compiti e l'articolazione delle sezioni e dello stato maggiore.

² Il Dipartimento autorizza la creazione e la soppressione delle sezioni.

³ Il comandante di polizia stabilisce l'organizzazione del comando.

Art. 3 Direzione

¹ Il comandante di polizia stabilisce uno stato maggiore di direzione quale organo consultivo. *

² ... *

³ Per garantire la direzione permanente della polizia il comandante di polizia nomina ufficiali di picchetto. In caso di pericolo imminente, l'ufficiale di picchetto decide in merito a misure di cui alla sezione 5a. *

¹⁾ CSC [613.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Struttura territoriale e competenza

¹ Il comandante di polizia definisce la struttura territoriale e la competenza locale della Polizia cantonale.

² Il Dipartimento decide in merito alla creazione e alla soppressione di posti di polizia. *

Art. 5 Via gerarchica

¹ Gli incarichi di polizia delle autorità giudiziarie e di polizia della Confederazione, del Cantone e dei comuni, nonché dell'Amministrazione devono essere indirizzati al Comando di polizia.

2. Effettivo, formazione e promozione

Art. 6 Effettivo

¹ Il Governo stabilisce il numero degli impieghi autorizzati della Polizia cantonale. Nel fare questo tiene conto delle esigenze e dei compiti, nonché della loro importanza. *

² ... *

Art. 7 * Assegnazione dei gradi e promozione 1. In generale

¹ Ai membri del corpo vengono assegnati gradi.

² L'assegnazione dei gradi avviene senza influire sull'attribuzione alle classi di funzione conformemente all'articolo 12 dell'ordinanza sul personale.

³ I presupposti per una promozione sono la capacità, la prestazione, l'esperienza e il comportamento di servizio.

⁴ ...

⁵ ...

Art. 7a * 2. Gradi

¹ Esistono i seguenti gradi:

- a) Gradi di quadro colonnello, tenente colonnello (ten col), maggiore (mag), capitano (cap), primo tenente (I ten), tenente (ten), aiutante capo (aiut capo), aiutante sottufficiale (aiut suff), sergente maggiore (sgtm), sergente con mansioni speciali (sgt cms)
- b) Gradi di truppa sergente (sgt), caporale (cpl), appuntato (app), agente (ag)

² I gradi di quadro sono vincolati a una definizione del posto quale quadro. La definizione del posto quale quadro e il relativo grado vengono stabiliti dal Dipartimento.

Art. 8 3. Truppa *

¹ ... *

² Per l'ottenimento dei gradi di truppa valgono i presupposti seguenti: *

- a) * Agente Formazione di polizia conclusa con successo con attestato professionale federale
- b) * Appuntato 3 anni di servizio, nonché superamento dell'esame del livello di consolidamento
- c) Caporale 6 anni di servizio
- d) *
- e) Sergente 10 anni di servizio, nonché superamento dell'esame di specialista nell'ambito della polizia criminale o della polizia stradale. Per specialisti può anche venire riconosciuto un esame professionale.

³ ... *

⁴ Il primo anno di formazione di polizia non vale quale anno di servizio ai sensi delle prescrizioni sulle promozioni. *

Art. 8a * 4. Quadri

¹ Al momento dell'assunzione di una funzione di quadro conformemente all'articolo 7a avviene la promozione nel rispettivo grado. L'attribuzione alla rispettiva classe di funzione si conforma alla legislazione sul personale.

² I gradi di quadro non sono legati ad anni di servizio o a gradi di truppa conformemente all'articolo 8, fatto salvo un esame di specialista.

³ L'abbandono di una funzione di quadro implica la perdita dei diritti legati al corrispondente grado e alla corrispondente classe di funzione. Rimangono determinanti unicamente gli anni di servizio. *

Art. 9 * Procedura di promozione

¹ Le promozioni vengono decise dal Dipartimento su proposta del comandante di polizia.

Art. 10 * Inquirente

¹ Possono essere nominati inquirenti membri del corpo a partire dal grado di caporale che si contraddistinguono per capacità professionali ed esperienza in criminologia, caratteristiche che li abilitano a sbrigare autonomamente incarichi di polizia giudiziaria, e che hanno superato un esame per inquirenti.

² A membri del corpo nominati inquirenti dal comandante di polizia, che vengono impiegati in questa funzione, viene versata l'indennità forfettaria prevista a questo scopo.

3. Diritti e doveri dei collaboratori

Art. 11 Comportamento

¹ I collaboratori della Polizia cantonale devono comportarsi in modo esemplare in servizio e fuori servizio.

Art. 12 Continuità del servizio

¹ I collaboratori devono dare seguito a una chiamata anche fuori del loro orario di servizio.

Art. 13 Trasferimenti

¹ I membri del corpo sono tenuti a lasciarsi trasferire.

² Il comandante di polizia decide in merito ai trasferimenti.

Art. 14 Luogo di domicilio e di dimora

¹ In merito al luogo di domicilio e di dimora decide il comandante della polizia sulla base delle esigenze di servizio.

Art. 15 Distintivo

¹ I membri del corpo ricevono un distintivo che attesta i diritti e i doveri di polizia.

² Il comandante di polizia decide in merito ai tesserini per gli assistenti alla sicurezza e per i collaboratori civili.

³ Il distintivo deve essere strutturato in modo tale che il suo detentore possa legittimarsi anche solo con il numero di servizio. I relativi presupposti vengono stabiliti dal comandante di polizia.

Art. 16 Targhetta

¹ I collaboratori in uniforme portano di regola una targhetta. Ne sono escluse le unità speciali.

Art. 17 Vestiario ed equipaggiamento

¹ I membri del corpo ricevono armi, equipaggiamento nuovo e di sostituzione adeguati.

² Chi dispone in numero sufficiente di uniformi personali attuali può ricevere, in luogo dei capi di uniforme ai quali avrebbe diritto, una indennità per il vestiario pari a circa il 30 per cento dei costi di acquisto. *

³ I capi di uniforme e l'arma di servizio possono essere ceduti ai collaboratori che lasciano il corpo di polizia.

⁴ Per gli assistenti alla sicurezza i capoversi da 1 a 3 fanno stato per analogia.

⁵ In caso di danni o perdita il Cantone sostituisce i veicoli privati e gli oggetti di equipaggiamento privati assolutamente necessari in servizio, se la perdita o il danno si sono verificati durante il normale utilizzo in servizio di polizia e non sono stati causati intenzionalmente o da negligenza grave.

Art. 18 Decessi

¹ In caso di decessi si tiene, premesso il consenso dei familiari, un funerale secondo le usanze cantonali della Polizia. Il comandante di polizia impartisce le necessarie disposizioni tenendo conto delle regole del protocollo stabilite dal Governo.

² I costi per i provvedimenti necessari vengono assunti dal Cantone.

4. Reclutamento e ammissione nel corpo

Art. 19 Scuola di polizia

¹ Per la formazione la Polizia cantonale invia gli aspiranti in una scuola di polizia o in una scuola concordataria oppure può svolgere una propria scuola di polizia.

Art. 20 Presupposti

¹ I presupposti per l'ammissione quale aspirante in una scuola di polizia e la procedura di reclutamento vengono stabiliti dal Governo.

Art. 20a * Formazione di polizia

¹ La formazione di agente di polizia dura due anni.

Art. 20b * Primo anno di formazione di polizia

¹ Il primo anno di formazione di polizia viene svolto presso una scuola conformemente all'articolo 19, integrato da uno stage introduttivo e concluso con l'esame della prontezza d'intervento (EPI).

² Nel corso dello stage introduttivo non è data la facoltà di porre in essere autonomamente atti di polizia. È fatto salvo l'uso di armi da fuoco in caso di legittima difesa e di aiuto alla legittima difesa. L'aspirante deve essere accompagnato in qualsiasi momento da un agente di polizia formato.

³ Per il primo anno di formazione di polizia viene stipulato un contratto di formazione a tempo determinato della durata di un anno.

Art. 20c * Secondo anno di formazione di polizia

¹ Il secondo anno di formazione di polizia comprende uno stage nel corpo di polizia. Esso si conclude con l'esame federale di professione.

² Durante lo stage un agente di polizia ha la facoltà di porre in essere autonomamente atti di polizia.

³ Con l'agente di polizia in stage viene stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 21 Rimborso dei costi di formazione *

¹ Al momento dell'entrata nella scuola di polizia, gli aspiranti devono impegnarsi per iscritto a rimborsare una parte dei costi di formazione.

² Il rimborso ammonta in caso di partenza: *

- a) * durante il primo anno di formazione di polizia fino allo stage introduttivo a fr. 8000.–
- b) * successivamente fino all'esame della prontezza d'intervento (EPI) a fr. 25 000.–
- c) * nel 1° anno di servizio quale agente di polizia in stage a fr. 35 000.–
- d) nel 2° anno di servizio a fr. 27 500.–
- e) nel 3° anno di servizio a fr. 20 000.–
- f) nel 4° anno di servizio a fr. 10 000.–

³ Con il completamento del 4° anno di servizio si estingue l'obbligo di rimborso.

⁴ Il Dipartimento può autorizzare eccezioni all'obbligo di rimborso, dopo aver udito l'Ufficio del personale. *

Art. 22 * ...

Art. 23 * Entrata nel corpo

¹ Candidati non incorporati possono essere ammessi nel corpo dopo aver superato l'assessment con successo, se dispongono dell'attestato professionale federale di agente di polizia o se dispongono di conoscenze speciali in un settore specifico. *

Art. 24 Assunzione del grado

¹ I candidati che entrano nel corpo di polizia conformemente all'articolo 23 possono conservare un grado rivestito finora o in precedenza soltanto se sono soddisfatti i corrispondenti presupposti. *

² Gli anni di servizio prestati presso altri corpi di polizia possono venire computati ai fini della promozione. Un tale computo va fissato nel contratto di lavoro.

Art. 25 Promessa solenne

¹ Prima di essere ammessi allo stage introduttivo durante il primo anno di formazione di polizia gli aspiranti vengono esortati dal comandante di polizia all'adempimento coscienzioso dei loro doveri d'ufficio, all'assoluta veridicità in tutte le indicazioni di servizio e alla segretezza negli affari di servizio. *

² I nuovi collaboratori ammessi nel corpo devono prestare la seguente promessa solenne al comandante di polizia: «Io prometto rispetto della Costituzione e delle leggi, ubbidienza al Governo del Cantone e ai miei superiori, adempimento incorruttibile, secondo scienza e coscienza, di tutti i miei doveri di servizio indipendentemente da chi siano gli interessati, assoluta veridicità nelle mie indicazioni, rispetto e salvaguardia dei diritti del cittadino, segretezza negli affari di servizio e su quanto appreso durante il servizio, nonché l'impiego di tutte le mie forze nello svolgimento dei miei compiti.» *

Art. 26 Comunicazione

¹ La comunicazione ai candidati dopo la nomina avviene da parte del comandante di polizia.

5. Competenze

Art. 27 Facoltà di impartire istruzioni

¹ Il Dipartimento fissa il concetto direttivo della Polizia cantonale.

² Il comandante di polizia impartisce le necessarie istruzioni di servizio, segnatamente in merito alla direzione, all'organizzazione, al reclutamento, alla formazione e al perfezionamento, alla comunicazione, al comando durante gli interventi, nonché al vestiario e all'equipaggiamento.

Art. 28 Assistenti alla sicurezza

¹ Il comandante di polizia impartisce le necessarie istruzioni di servizio sul reclutamento, la formazione e l'assunzione degli assistenti alla sicurezza.

Art. 29 Provvedimenti disciplinari *

¹ Dopo aver chiarito i fatti e aver sentito l'interessato, il comandante di polizia può infliggere sanzioni disciplinari in forma di biasimo orale o scritto, oppure disporre un trasferimento disciplinare. *

² In caso di trasferimento disciplinare non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese. *

Art. 30 Sostegno di polizia

¹ Il comandante di polizia decide sul sostegno di polizia di al massimo 250 giorni-uomo ai sensi dell'articolo 4 capoversi 2 e 3 della legge sulla polizia²⁾.

²⁾ CSC [613.000](#)

Art. 31 Sostegno da parte di forze di polizia esterne

¹ Se agenti di polizia prestano sostegno conformemente all'articolo 4 della legge sulla polizia³⁾, devono sottostare al comando di polizia solo nell'ambito di questo sostegno sul territorio cantonale. In questo caso dispongono delle stesse competenze e degli stessi doveri dei collaboratori della Polizia cantonale. Dal profilo del diritto del personale e da quello assicurativo rimangono sottoposti al loro corpo originario.

Art. 32 Collaborazione di polizia con i comuni

¹ Il comandante di polizia decide sul sostegno reciproco ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 e 2 della legge sulla polizia⁴⁾.

² Un rimborso delle spese secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge sulla polizia è escluso se esiste un trasferimento permanente di compiti di polizia convenuto contrattualmente.

Art. 32a * Servizio delle attività informative

¹ Al comandante di polizia compete la funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 82 della legge federale sulle attività informative⁵⁾.

5a. Misure *

Art. 33 Misure di polizia *

¹ Un ufficiale di polizia decide in merito alle seguenti misure previste dalla legge sulla polizia⁶⁾: *

- a) * fermo conformemente all'articolo 9 capoverso 4;
- b) * custodia di polizia conformemente all'articolo 15;
- c) * intervento in caso di violenza domestica conformemente all'articolo 16;
- d) * perquisizione di spazi non pubblici conformemente all'articolo 20;
- e) * ...
- f) * sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni al di fuori di un procedimento penale conformemente all'articolo 22d.
- g) * ...

² ... *

³ ... *

³⁾ [CSC 613.000](#)

⁴⁾ [CSC 613.000](#)

⁵⁾ [RS 121](#)

⁶⁾ [CSC 613.000](#)

Art. 33a * Misure del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive *

¹ Il comandante di polizia è l'autorità competente conformemente all'articolo 3a e all'articolo 3b capoverso 2 del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive⁷⁾. *

a) * ...

b) * ...

c) * ...

² ... *

³ ... *

⁴ Un ufficiale di polizia decide in merito alle seguenti misure di polizia previste dal Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive: *

- a) aree vietate conformemente all'articolo 4 e all'articolo 5 del Concordato;
- b) obbligo di presentarsi alla polizia conformemente all'articolo 6 e all'articolo 7 del Concordato;
- c) fermo preventivo di polizia conformemente all'articolo 8 e all'articolo 9 del Concordato.

Art. 33b * Provvedimenti previsti dal Codice di procedura penale *

¹ La Polizia cantonale stabilisce quali agenti di polizia possono interrogare dei testimoni su incarico della Procura pubblica.

² Un ufficiale di polizia decide in merito ai seguenti provvedimenti coercitivi previsti dal Codice di procedura penale⁸⁾: *

- a) proroga dell'arresto provvisorio in caso di contravvenzioni conformemente all'articolo 219 capoverso 5;
- b) osservazione conformemente all'articolo 282 capoverso 1;
- c) indagine in incognito conformemente all'articolo 298b capoverso 1.

Art. 34 * ...

Art. 34a * Sorveglianza con acquisizione di immagini e audio senza identificazione di persone

¹ La Polizia cantonale può sorvegliare luoghi accessibili al pubblico con l'acquisizione di immagini e audio, se ciò non comporta il rilevamento di dati personali.

⁷⁾ CSC [613.180](#)

⁸⁾ RS [312.0](#)

613.100

Art. 34b * Sorveglianza nascosta di luoghi accessibili al pubblico

¹ Misure ai sensi dell'articolo 22a della legge sulla polizia⁹⁾ vengono disposte al fine di identificare reati o gli autori di reati.

Art. 34c * Acquisizione di informazioni e sorveglianza riferite a un intervento

¹ Misure ai sensi dell'articolo 22c della legge sulla polizia¹⁰⁾ vengono disposte dal capo intervento.

Art. 34d * Apparecchi di registrazione portati sul corpo (bodycam)
1. Impiego

¹ Bodycam possono essere impiegate in luoghi accessibili al pubblico se è probabile l'uso di coercizione di polizia perché sono già stati commessi reati o è lecito attendersi che vengano commessi.

² L'inizio e la fine della registrazione rilevano il primo contatto con la persona interessata nonché le misure a cui è stata sottoposta.

³ Se le circostanze lo permettono, la registrazione deve essere annunciata alla persona interessata. La registrazione può essere richiesta anche dalla persona interessata.

Art. 34e * 2. Segnalazione e cancellazione

¹ Gli agenti di polizia dotati di bodycam nonché le registrazioni in corso devono essere riconoscibili per le persone interessate.

² La cancellazione della registrazione avviene automaticamente dopo 30 giorni.

6. Compiti dei comuni

Art. 35 Formazione adeguata

¹ Se gli organi di polizia comunale adempiono ai propri compiti in uniforme, devono seguire un corso sulle multe disciplinari presso la Polizia cantonale, nonché un corso sulla segnalazione manuale del traffico presso un corpo di polizia comunale più grande.

² Se il servizio si svolge armato o al fine di attuare una misura secondo l'articolo 3 capoverso 1^{ter} della legge sulla polizia¹¹⁾, ciò richiede la formazione di agente di polizia con attestato professionale federale. *

³ Fanno stato le stesse disposizioni transitorie valide per l'introduzione dell'esame federale di professione.¹²⁾

⁹⁾ CSC [613.000](#)

¹⁰⁾ CSC [613.000](#)

¹¹⁾ CSC [613.000](#)

¹²⁾ Art. 30 del regolamento dell'ISP sull'esame professionale per agenti di polizia, approvato dal DFE

Art. 36 Definizione della polizia comunale

¹ Gli organi di polizia comunale devono essere definiti come tali e devono essere chiaramente distinguibili dalla Polizia cantonale per quanto riguarda la scritta sui veicoli e l'uniforme. Il comandante di polizia decide in merito ad eccezioni.

Art. 36a * Procedura della multa disciplinare

¹ Le multe disciplinari conformemente all'articolo 36k della legge sulla polizia¹³⁾ ammontano:

- a) per esposizione a pericolo con fuochi d'artificio (art. 36c LPol): a fr. 150.–
- b) per comportamento sconveniente, disturbi (art. 36g LPol): a fr. 100.–
- c) per insudiciamento di proprietà altrui (art. 36h cpv. 1 LPol): a fr. 100.–
- d) per accattonaggio (art. 36j LPol): a fr. 50.–

² I comuni si assumono le spese per lo svolgimento di queste procedure di multa disciplinare.

³ Le multe incassate sono destinate alla cassa comunale.

7. Elaborazione di dati personali

Art. 37 Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni di questa sezione valgono per l'elaborazione da parte della Polizia cantonale di dati personali, riferiti a un caso o a un tema, nel caso in cui essa non sia attiva in veste di polizia giudiziaria.

² L'elaborazione di dati di polizia giudiziaria è soggetta alla legge sulla giustizia penale¹⁴⁾. Ciò riguarda tutti i dati che vengono rilevati per chiarire un reato.

³ Per i dati che vengono elaborati in sistemi della Confederazione, fanno stato le disposizioni del diritto federale.

Art. 38 * ...

Art. 39 Dati riguardo a persone pronte all'uso della violenza

¹ I dati riguardo a persone pronte all'uso della violenza secondo l'articolo 28 della legge sulla polizia¹⁵⁾ vengono elaborati se vi sono indizi riguardo alla commissione, alla minaccia o alla ripetizione di un reato indirizzato in particolare contro l'integrità fisica, la vita e la libertà. *

² ... *

¹³⁾ CSC [613.000](#)

¹⁴⁾ CSC [350.000](#)

¹⁵⁾ CSC [613.000](#)

Art. 40 Accesso ai dati

¹ I collaboratori della Polizia cantonale hanno accesso ai dati nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento di compiti di polizia giudiziaria o di sicurezza.

² Accessi a sistemi di elaborazione dati vengono protocollati. *

Art. 41 * ...

Art. 42 Diritto di presa in visione

¹ Chiunque può prendere visione presso la Polizia cantonale dei dati che concernono la propria persona. Le restrizioni si conformano alla legge cantonale sulla protezione dei dati¹⁶⁾.

² Se sono salvati dati errati, la persona interessata può esigerne la correzione.

³ La persona interessata può chiedere la cancellazione dei dati che la riguardano, se può fornire i motivi per i quali la cancellazione debba avvenire prima della scadenza del termine di conservazione ordinario.

⁴ Alla persona interessata può venire negata la presa in visione dei dati che la riguardano, se al diritto di presa in visione si oppongono interessi pubblici, segnatamente di sicurezza, o interessi di terzi. Per gli stessi motivi può anche venire negata la cancellazione anticipata dei dati.

Art. 43 Organizzazione e vigilanza

¹ Per la sicurezza dei dati valgono le prescrizioni dell'Ufficio d'informatica.

² La Polizia cantonale è responsabile per la conservazione e la cura dei dati. Essa adotta le misure necessarie per proteggere i dati dall'accesso non autorizzato e dalla perdita.

³ La Polizia cantonale designa un incaricato della protezione dei dati.

8. Disposizioni finali

Art. 44 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005. Al contempo vengono abrogati il regolamento di servizio e d'organizzazione della Polizia cantonale del 24 agosto 1987¹⁷⁾ e il regolamento sul reclutamento e sulle promozioni della Polizia cantonale dei Grigioni del 27 ottobre 1998¹⁸⁾.

¹⁶⁾ CSC [171.100](#)

¹⁷⁾ AGS 1987, 1827 e modifiche secondo indice AGS

¹⁸⁾ AGS 1998, 4270 e AGS 2000, 4582

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
21.06.2005	01.07.2005	atto normativo	prima versione	-
24.10.2006	01.01.2007	Art. 1 cpv. 1	modifica	2006, 4299
19.06.2007	01.07.2007	Art. 33	modifica titolo	-
19.06.2007	01.07.2007	Art. 33 cpv. 1, c)	modifica	-
19.06.2007	01.07.2007	Art. 33a	introduzione	-
21.12.2010	01.01.2011	Art. 33 cpv. 1, f)	modifica	2010, 4815
21.12.2010	01.01.2011	Art. 33 cpv. 1, g)	introduzione	2010, 4815
21.12.2010	01.01.2011	Art. 33a cpv. 1	modifica	2010, 4815
21.12.2010	01.01.2011	Art. 33b	introduzione	2010, 4815
05.07.2011	01.07.2011	Art. 2	revisione totale	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 3 cpv. 1	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 4 cpv. 2	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 6 cpv. 1	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 6 cpv. 2	abrogazione	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 7	revisione totale	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 7a	introduzione	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 8	modifica titolo	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 8 cpv. 1	abrogazione	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 8 cpv. 2	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 8 cpv. 2, d)	abrogazione	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 8 cpv. 3	abrogazione	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 8a	introduzione	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 9	revisione totale	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 10	revisione totale	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 17 cpv. 2	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 21	modifica titolo	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 21 cpv. 2	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 21 cpv. 4	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 22	abrogazione	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 23	revisione totale	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 24 cpv. 1	modifica	-
05.07.2011	01.07.2011	Art. 33 cpv. 1	modifica	-
14.01.2014	01.01.2014	Art. 8 cpv. 2, b)	modifica	-
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33 cpv. 2	introduzione	2015-018
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33 cpv. 3	introduzione	2015-018
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33a cpv. 1	modifica	2015-018
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33a cpv. 1, a)	abrogazione	2015-018
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33a cpv. 1, b)	abrogazione	2015-018
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33a cpv. 1, c)	abrogazione	2015-018
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33a cpv. 2	abrogazione	2015-018
26.05.2015	21.05.2015	Art. 33a cpv. 3	abrogazione	2015-018
18.12.2018	01.01.2019	Art. 3 cpv. 3	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 32a	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Titolo 5a.	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33	modifica titolo	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1, a)	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1, b)	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1, c)	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1, d)	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1, e)	abrogazione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1, f)	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 1, g)	abrogazione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 2	abrogazione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33 cpv. 3	abrogazione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33a	modifica titolo	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33a cpv. 4	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33b	modifica titolo	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 33b cpv. 2	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 34	abrogazione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 34a	introduzione	2018-024

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
18.12.2018	01.01.2019	Art. 34b	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 34c	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 34d	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 34e	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 35 cpv. 2	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 36a	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 38	abrogazione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 39 cpv. 1	modifica	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 39 cpv. 2	abrogazione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 40 cpv. 2	introduzione	2018-024
18.12.2018	01.01.2019	Art. 41	abrogazione	2018-024
12.03.2019	15.05.2019	Art. 3 cpv. 2	abrogazione	2019-003
24.09.2019	01.10.2019	Art. 8 cpv. 2, a)	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 8 cpv. 4	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 8a cpv. 3	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 17 cpv. 2	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 20a	introduzione	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 20b	introduzione	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 20c	introduzione	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 21 cpv. 2, a)	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 21 cpv. 2, b)	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 21 cpv. 2, c)	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 23 cpv. 1	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 25 cpv. 1	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 25 cpv. 2	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 29	modifica titolo	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 29 cpv. 1	modifica	2019-022
24.09.2019	01.10.2019	Art. 29 cpv. 2	introduzione	2019-022

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	21.06.2005	01.07.2005	prima versione	-
Art. 1 cpv. 1	24.10.2006	01.01.2007	modifica	2006, 4299
Art. 2	05.07.2011	01.07.2011	revisione totale	-
Art. 3 cpv. 1	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 3 cpv. 2	12.03.2019	15.05.2019	abrogazione	2019-003
Art. 3 cpv. 3	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 4 cpv. 2	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 6 cpv. 1	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 6 cpv. 2	05.07.2011	01.07.2011	abrogazione	-
Art. 7	05.07.2011	01.07.2011	revisione totale	-
Art. 7a	05.07.2011	01.07.2011	introduzione	-
Art. 8	05.07.2011	01.07.2011	modifica titolo	-
Art. 8 cpv. 1	05.07.2011	01.07.2011	abrogazione	-
Art. 8 cpv. 2	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 8 cpv. 2, a)	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 8 cpv. 2, b)	14.01.2014	01.01.2014	modifica	-
Art. 8 cpv. 2, d)	05.07.2011	01.07.2011	abrogazione	-
Art. 8 cpv. 3	05.07.2011	01.07.2011	abrogazione	-
Art. 8 cpv. 4	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 8a	05.07.2011	01.07.2011	introduzione	-
Art. 8a cpv. 3	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 9	05.07.2011	01.07.2011	revisione totale	-
Art. 10	05.07.2011	01.07.2011	revisione totale	-
Art. 17 cpv. 2	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 17 cpv. 2	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 20a	24.09.2019	01.10.2019	introduzione	2019-022
Art. 20b	24.09.2019	01.10.2019	introduzione	2019-022
Art. 20c	24.09.2019	01.10.2019	introduzione	2019-022
Art. 21	05.07.2011	01.07.2011	modifica titolo	-
Art. 21 cpv. 2	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 21 cpv. 2, a)	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 21 cpv. 2, b)	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 21 cpv. 2, c)	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 21 cpv. 4	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 22	05.07.2011	01.07.2011	abrogazione	-
Art. 23	05.07.2011	01.07.2011	revisione totale	-
Art. 23 cpv. 1	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 24 cpv. 1	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 25 cpv. 1	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 25 cpv. 2	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 29	24.09.2019	01.10.2019	modifica titolo	2019-022
Art. 29 cpv. 1	24.09.2019	01.10.2019	modifica	2019-022
Art. 29 cpv. 2	24.09.2019	01.10.2019	introduzione	2019-022
Art. 32a	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Titolo 5a.	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 33	19.06.2007	01.07.2007	modifica titolo	-
Art. 33	18.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-024
Art. 33 cpv. 1	05.07.2011	01.07.2011	modifica	-
Art. 33 cpv. 1	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 33 cpv. 1, a)	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 33 cpv. 1, b)	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 33 cpv. 1, c)	19.06.2007	01.07.2007	modifica	-
Art. 33 cpv. 1, c)	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 33 cpv. 1, d)	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 33 cpv. 1, e)	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024
Art. 33 cpv. 1, f)	21.12.2010	01.01.2011	modifica	2010, 4815
Art. 33 cpv. 1, f)	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 33 cpv. 1, g)	21.12.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 4815
Art. 33 cpv. 1, g)	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024
Art. 33 cpv. 2	26.05.2015	21.05.2015	introduzione	2015-018
Art. 33 cpv. 2	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 33 cpv. 3	26.05.2015	21.05.2015	introduzione	2015-018
Art. 33 cpv. 3	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024
Art. 33a	19.06.2007	01.07.2007	introduzione	-
Art. 33a	18.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-024
Art. 33a cpv. 1	21.12.2010	01.01.2011	modifica	2010, 4815
Art. 33a cpv. 1	26.05.2015	21.05.2015	modifica	2015-018
Art. 33a cpv. 1, a)	26.05.2015	21.05.2015	abrogazione	2015-018
Art. 33a cpv. 1, b)	26.05.2015	21.05.2015	abrogazione	2015-018
Art. 33a cpv. 1, e)	26.05.2015	21.05.2015	abrogazione	2015-018
Art. 33a cpv. 2	26.05.2015	21.05.2015	abrogazione	2015-018
Art. 33a cpv. 3	26.05.2015	21.05.2015	abrogazione	2015-018
Art. 33a cpv. 4	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 33b	21.12.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 4815
Art. 33b	18.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-024
Art. 33b cpv. 2	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 34	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024
Art. 34a	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 34b	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 34c	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 34d	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 34e	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 35 cpv. 2	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 36a	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 38	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024
Art. 39 cpv. 1	18.12.2018	01.01.2019	modifica	2018-024
Art. 39 cpv. 2	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024
Art. 40 cpv. 2	18.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-024
Art. 41	18.12.2018	01.01.2019	abrogazione	2018-024